



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 31/05/2022

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20:30** si è riunito in seduta ORDINARIA, nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Assente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 14

ASSENTI N. 3

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA CONTE MARIA.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente, alle ore 22:06 il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti (MTR), con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo (applicata da parte del Comune di Induno Olona), che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

Visto l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2022, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Considerato inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;*

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, il quale, nel rinviare al 30 giugno il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del PEF, delle tariffe e del regolamento TARI 2021, ha previsto altresì che *« [...] la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;*

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata in vigore la nuova disciplina che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a

favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento all'individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a decorrere dal 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Considerato che, pur a fronte di tali modifiche delle modalità applicative della TARI, le domande presentate al Comune entro il 31 maggio 2021 per ottenere dal 2022 l'esenzione dalla parte variabile della TARI, ai sensi del D.Lgs. 116/2020, sono state poche e, comunque, non idonee ad incidere in maniera sostanziale sul gettito TARI per l'anno 2022, nonché sulle relative tariffe, la cui variazione rimane pertanto dettata da sole ragioni di discrezionalità politico-amministrativa;

Visto il PEF trasmesso in data 23/05/2022 dal Gestore del Servizio (prot. n. 6668), che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2021;

Preso atto altresì che il PEF é stato regolarmente validato in data 24/05/2022 (prot. n. 6766);

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

1. alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2022, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;
3. che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto riassuntivo, per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Induno Olona si riserva comunque – nell'ipotesi in cui il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 – un possibile aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine ultimo di

approvazione fissato a livello nazionale, così da garantire efficacia dal 1° gennaio 2022 alle tariffe che potrebbero essere introdotte in modifica di quelle approvate con la presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/07/2021 n. 16;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto comunale e dell'art. 42 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'esito della votazione, con n. 11 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Ferrazzi, Riva e Gorone) e nessun voto contrario, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** il PEF 2022, trasmesso in data 23/05/2022 dal Gestore del Servizio e predisposto sulla base del nuovo affidamento di appalto che prevede un costo complessivo annuo di € 1.097.538,00 dando atto che i costi degli smaltimenti del 2022 sono posti direttamente a carico del comune ;
3. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022, come di seguito indicate nell'allegato alla presente delibera, con efficacia dal 1° gennaio 2022;
4. **di stabilire** che le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate dall'Ufficio Tributi per la riscossione della TARI 2022 nei confronti dei contribuenti anche prima del 1° dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, per garantire una maggiore semplificazione dei rapporti con i contribuenti;
5. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
6. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con voti n. 11 favorevoli, n. 3 astenuti (Ferrazzi, Riva e Gorone) e nessun voto contrario, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA